

**OGGETTO:** Codice opera n. 18144. Project financing ad iniziativa privata (art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici): “Concessione per la realizzazione di un centro congressi polifunzionale nei magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio di Trieste, denominato Trieste Convention Center”. Affidamento del servizio di verifica e validazione della progettazione esecutiva svolta dal Concessionario. Spesa complessiva (Cnpaia 4% e IVA incluse) di Euro .....

C.U.P. F95G18000020003

C.I.G.

Allegati ....

## **SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO**

richiamate le premesse e le motivazioni esposte nella Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_ dd. \_ di approvazione degli atti contrattuali e di gara per l'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto;

vista la determinazione dirigenziale n. \_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ di approvazione degli esiti di gara e dei lavori della Commissione giudicatrice di cui al verbale conclusivo allegato alla stessa che ha individuato nell'operatore economico di seguito indicato il vincitore della relativa selezione;

tutto ciò premesso e considerato,

Tra

- il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unità, 4 (codice fiscale e partita IVA 00210240321), nella persona del Direttore ....., in qualità di soggetto competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente

«Amministrazione committente», e l

- l'operatore economico (signor/società/consorzio stabile di società di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016/altro) \_\_\_\_\_, iscritto \_\_\_\_\_

della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, o / sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente « Affidatario», Si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 (Oggetto dell'incarico)**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella verifica della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del Centro Congressi in Porto Vecchio, nonché di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, come meglio specificato al successivo articolo.
2. L'Affidatario del servizio dovrà svolgere l'attività finalizzata a garantire la qualità della progettazione, la riduzione dei rischi in fase di esecuzione dei lavori, la congruità tecnica

economica e la conformità alla normativa vigente.

3. L'Affidatario dovrà svolgere l'incarico secondo quanto previsto dagli articoli 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con Delibera n. 138/2018;
4. L'Affidatario svolgerà l'attività di controllo della progettazione tramite il servizio in argomento a supporto del Responsabile Unico del procedimento ai fini della validazione.

## **Art. 2 (Descrizione delle prestazioni)**

L'attività avrà ad oggetto la verifica e validazione del progetto esecutivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione IV – Art. 33 e segg. del DPR 207/2010.

Per quanto riguarda la verifica di conformità al progetto definitivo, di cui al comma 3 dell'art. 26, l'Affidatario prende atto che la progettazione a livello definitivo è composta dagli elaborati di cui all'allegato sub xxxx (in fase di redazione), su cui vengono acquisiti i pareri di legge.

La verifica del progetto accerta quanto elencato all'art. 26 comma 4 (lettere a – i) del Codice dei contratti pubblici e deve essere svolta tenendo presenti le seguenti finalità:

- accertamento della qualità della soluzione prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel Progetto;
- fattibilità tecnica dell'Intervento, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere o il loro utilizzo;
- rispetto della normativa di legge e regolamentare;
- attendibilità delle programmazione temporale di realizzazione in coerenza alle esigenze specifiche dell'Intervento in oggetto e alla programmazione degli interventi limitrofi previsti nell'area;
- coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- minimizzazione del rischio di introduzione di varianti e di richieste di riserve dovute a progettazione non esaustiva o incompleta;
- immediata realizzabilità del progetto;
- presupposti per la durabilità e di manutenibilità delle opere e impianti nel tempo;
- garanzia della sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione e degli utilizzatori finali durante l'esercizio.

La validazione è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche.

### **Art. 2-1 (Modalità esecutiva delle prestazioni)**

La verifica da parte del Affidatario deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere.

Per la documentazione di stima economica, va verificato che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti. (si terrà conto di quanto offerto dall'Affidatario in sede di gara).

La verifica deve essere condotta sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo dell'affidabilità, alla completezza e all'adeguatezza, alla leggibilità, alla coerenza, alla ripercorribilità e alla compatibilità del progetto come meglio specificato nei punti successivi, il cui elenco si intende indicativo e non esaustivo:

- **affidabilità**, intendendosi per affidabilità la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- **completezza ed adeguatezza**, intendendosi per completezza ed adeguatezza la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità, la

verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare, la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze, la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati, la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame e la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

- **leggibilità, coerenza e ripercorribilità**, intendendosi per leggibilità, coerenza e ripercorribilità la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione, la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate e la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- **compatibilità**, intendendosi per compatibilità la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente e la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di inserimento ambientale, di impatto ambientale, di funzionalità e fruibilità, di sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici, di igiene, salute e benessere delle persone, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di sicurezza antincendio, di durabilità e manutenibilità, di coerenza dei tempi e dei costi e sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica seguirà le modalità sotto riportate, il cui elenco si intende indicativo e non esaustivo:

- per le **relazioni generali** occorre verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla precedente fase progettuale;
- per le **relazioni di calcolo** è necessario verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame, che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili, che i risultati dei calcoli siano congruenti con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari, che il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici sia stato correttamente eseguito e che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- per le **relazioni specialistiche** occorre verificare che i contenuti presenti siano coerenti con le specifiche fornite dalla committenza, con le norme cogenti, con le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- per gli **elaborati grafici** è necessario verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- per i **capitolati**, i **documenti prestazionali** e lo **schema di contratto** occorre verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente

- qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare, che venga eseguito il coordinamento tra le prescrizioni del progetto, le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera;
- per la **documentazione di stima economica dell'opera** è necessario verificare che costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni, che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante siano regolarmente aggiornati, che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari, che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento, che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e che corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi, che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard, che le misure delle opere computate siano corrette, anche alla luce di verifiche a campione eseguite, che i totali calcolati siano corretti, che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di opere di notevole contenuto tecnologico, che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
  - per il **piano di sicurezza e di coordinamento** è necessario verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri e che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;
  - per il **quadro economico** occorre verificare che l'articolazione del costo complessivo preveda la distinzione tra lavori a misura, a corpo, in economia e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; quanto alle somme a disposizione della stazione appaltante è necessario accertare la presenza di fondi per i lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, per rilievi, accertamenti e indagini, per allacciamenti ai pubblici servizi, per imprevisti, per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, per spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, per collaudo statico e tecnico amministrativo, per attività di supporto al responsabile unico del procedimento, per la remunerazione delle commissioni giudicatrici, per pubblicità (laddove necessario), per eventuali accertamenti di laboratorio, per IVA ed altre imposte dovute per legge;
  - per le **approvazioni ed autorizzazioni** occorre verificare l'acquisizione di tutte quelle previste dalla legge per il livello di progettazione in questione.

Il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

La verifica (si terrà conto di quanto offerto in sede di gara), avverrà, per quanto possibile, tramite un'attività di coordinamento e l'utilizzo di sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il RUP anche in corso di progettazione e sarà propedeutica alla redazione dell'elaborato finale.

### **Art. 2-2 (Documenti a disposizione)**

- I. L'Affidatario dichiara di aver preso conoscenza del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Deliberazione Consiliare n. 20/2018 e composto dagli elaborati di cui all'all. sub xx:

nonché della proposta migliorativa contenuta nell'offerta tecnica presentata da TCC srl nell'ambito della gara di affidamento della concessione per la progettazione – realizzazione –

- gestione di un nuovo Centro Congressi a Trieste, all. sub xx;
2. la progettazione a livello definitivo (in fase di redazione) è composta dagli elaborati di cui all'allegato sub xxxx , su cui vengono acquisiti i pareri di legge;
  3. L'offerta tecnica ed economica dell'Affidatario ed il disciplinare di gara sottoscritto per accettazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati. Gli elementi di miglioria oggetto dell'offerta tecnica costituiscono naturale integrazione del presente atto e vanno allo scopo coordinati e interpretati ai fini del miglior risultato della prestazione offerta senza che questa valutazione possa dar adito a riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di contratto.

### **Art. 3 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. L'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, l'incaricato si impegna a:
  - a) produrre un numero minimo di 2 copie cartacee di ogni elaborato di verifica commissionato e di ogni altro atto connesso o allegato.
  - b) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto informatico.
3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto prodotto, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico;
4. ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte Affidatario convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, come da "Determinazione del corrispettivo" di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni (all. sub xx) e offerta economica di gara e con ciò l'Affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

### **Art. 4 (Durata dell'incarico e termini)**

1. L'inizio delle prestazioni decorrerà dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio, anche prima della stipula del contratto, in caso di necessità, e si riterrà concluso con l'approvazione da parte del Comune degli elaborati del progetto esecutivo corredati dalla validazione.
2. I termini per l'espletamento della verifica e della validazione del progetto esecutivo sono fissati complessivamente in 30 giorni naturali consecutivi (salvo offerta migliorativa pervenuta in sede di gara) a decorrere dalla consegna del progetto esecutivo.

L'attività propedeutica alla redazione dell'elaborato finale di verifica (si terrà conto di quanto offerto in sede di gara), avverrà, per quanto possibile, in corso di progettazione tramite interfacciamento con la struttura di progettazione.

Nel caso, in sede di verifica, si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, i termini di cui sopra sono sospesi fino alla data di consegna della documentazione richiesta.

3. L'attività si conclude con la consegna formale al RUP del rapporto conclusivo di verifica e con la redazione dell'atto formale di validazione che riporta gli esiti delle verifiche.
4. Le modalità di espletamento della prestazione e la modulazione della tempistica, viene definita come da offerta predisposta in sede di gara e allegata quale parte integrante e sostanziale all. sub xx;
5. Potrà essere disposta la sospensione dei termini per sole esigenze non imputabili all'Affidatario;
6. L'attività di verifica deve essere svolta in contraddittorio con il progettista e alla presenza di tecnici designati dal RUP.

#### **Art. 5 (Penali)**

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'Art. 7. (Risoluzione del contratto), l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:
  - a) nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'Art. 2 (Descrizione delle prestazioni): la percentuale del 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione;
  - b) nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'Art. 2 (Descrizione delle prestazioni): la percentuale dello 1 per mille (unopermille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento;
  - c) nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'Art. 2 (Descrizione delle prestazioni): da un minimo del 1 per mille (unpermille) ad un massimo del 5 per mille (cinquepermille) sino al 10% in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

## **Art. 6 (Riservatezza, coordinamento, astensione)**

1. L'Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio,
2. L'Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa all'Affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente.
4. L'Affidatario incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; l'Affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, e deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 7. (Risoluzione del contratto)**

1. Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'Art. 19. (Tracciabilità dei pagamenti), il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:
  - a) ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
  - b) inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.
2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
3. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
4. Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora l'Affidatario contravenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati.

5. E' facoltà inoltre del committente risolvere il presente contratto qualora l'Affidatario in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 2-1 (Modalità esecutiva delle prestazioni).
6. In particolare, Il contratto può essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:
  - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'Art. 6 (Riservatezza, coordinamento, astensione) commi 1, 2, 3 o 4;
  - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non dispone di una figura professionale sostitutiva;
  - c) decadenza dei requisiti di ammissione quali:
    - Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che non presentino cause di incompatibilità per conflitti d'interesse;
    - Soggetti di cui all'art. 46, comma I del Codice (liberi professionisti anche in forma associata, società di professionisti, società di ingegneria raggruppamenti temporanei d'impresa e consorzi stabili degli stessi, ecc.) che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità certificato UNI EN ISO 9001 per attività di verifica di progetti
  - d) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - e) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - f) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - g) accertamento della violazione della disciplina dell'avvalimento di cui all'art. 89 del codice;
  - h) accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. 50/2016;
  - i) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'Art. 5 (Penali);
  - j) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
7. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
8. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **Art. 8. (Recesso)**

1. Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso l'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli

artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 della norma sopra indicata, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

4. L'Affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
5. In tal caso, l'Affidataria ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

### **Art. 9. (Incompatibilità)**

Per L'Affidatario valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente Comune di Trieste e con il concessionario TCC srl e di impegnarsi al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale/commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica.

Qualora un professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora un professionista del soggetto Affidatario durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

L'affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

### **Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)**

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.
2. E' stabilito un corrispettivo per onorari e spese per le prestazioni descritte al precedente Art. 2 (Descrizione delle prestazioni) pari a (euro \_\_\_\_\_) , comprensivo di spese conglobate forfetarie.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara **all. sub xx** , sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016 e successiva elaborazione di cui alla determinazione a contrarre n. xxxxxx;
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell' I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni liquidate.
6. Il corrispettivo di cui al comma 2 è stato determinato tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della

procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in € **9.157.000,00** suddiviso per categorie come da ripartizione risultante dalla proposta di parcella.

7. L'Affidatario prende atto che i lavori in argomento vengono progettati e realizzati dal medesimo soggetto, affidatario della concessione ai sensi dell'art. 184 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **Art. 11. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)**

1. Il corrispettivo così come stabilito all'Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi), è corrisposto con le seguenti modalità:
  - a) il corrispettivo pattuito per la verifica della progettazione sarà liquidato per il 80% (ottantapercento) alla consegna al RUP del rapporto conclusivo di verifica e del documento finale di validazione del progetto esecutivo. Il restante 20% (ventipercento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo.
  - b) in occasione di ogni versamento di acconto verrà operata una trattenuta pari al 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.
2. I suddetti pagamenti avranno luogo successivamente alla verifica da parte della Stazione Appaltante della completezza e conformità della documentazione consegnata tenuto conto delle finalità della stessa.
3. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al successivo all'Art. 19. (Tracciabilità dei pagamenti); con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'Art. 12. (Garanzie e Assicurazioni) e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali/contributivi.
6. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.

#### **Art. 12. (Garanzie e Assicurazioni)**

1. L'Affidatario ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e 9 del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni contenute nel presente contratto pari al 10% del valore del servizio appaltato emessa da \_\_\_\_\_ - filiale di \_\_\_\_\_, num. polizza \_\_\_\_\_. per l'importo garantito di euro \_\_\_\_\_.
2. Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.
3. Tale polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all'Art. 4 (Durata dell'incarico e termini)
4. L'Affidatario consegna, copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza per un massimale di Euro 1.000.000,00 che contiene specificatamente la copertura dei "rischi derivanti anche da errori o omissioni nella attività di verifica che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi". Qualora il soggetto incaricato

sia coperto da una polizza professionale generale, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca l'incarico di verifica e validazione per lo specifico progetto.

#### **Art. 13. (Coordinamento e vigilanza)**

1. La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sarà istituzionalmente esercitata dall'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento e potrà essere coadiuvato anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sullo svolgimento del Servizio.

#### **Art. 14. (Adempimenti legali)**

1. L'Affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
  - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
  - c) permane la qualificazione ISO 9001/altra .....come esibita in sede di gara
2. L'Affidatario (progettista/studio/società) ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

#### **Art. 15. (Avvalimento e subappalto)**

1. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario si avvale del o.e. .... quale soggetto ausiliario che esegue direttamente il servizio/incarico di.....
2. L'ausiliaria e l'ausiliato sono responsabili in solido nei confronti della S.A. In relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
3. L'Affidatario affida in subappalto..... nei limiti espressamente previsti dall' art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 16. (Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)**

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "*amministrazione trasparente*" al link "*codice disciplinare e codici di comportamento*"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
2. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **Art. 17. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano con-

testazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Professionista incaricato e all'Amministrazione committente entro i termini fissati.

2. Il Professionista incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, , esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
4. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie il progettista/studio/società incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
6. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 18. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il progettista/studio/società incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_.  
Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal progettista/studio/società incaricato.
2. Il progettista/studio/società incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni

aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al progettista/studio/società incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il progettista/studio/società incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

#### **Art. 19. (Tracciabilità dei pagamenti)**

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente Art. 18. (Domicilio, rappresentanza delle parti), devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente Art. 11. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi).
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
  - a) per pagamenti a favore del progettista/studio/società incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
  - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi

comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall' I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista incaricato.

2. Il presente atto è sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.

*Trieste, li* \_\_\_\_\_

G:\N0\COORD AMM\_VO\_E\_PF\PROJECT\_FINANCING\_E\_  
CONCESSIONI\ESOF2020\Progettazione\VERIFICA\SCHEMA\_CONTRATTO\_VERIFICA\_2.odt

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 14/11/2018 16:38:48

IMPRONTA: 94140476424E3FB20512E284DF56E616933D4A4BC1456262BEE08F139D70C5DF  
933D4A4BC1456262BEE08F139D70C5DF938E3F11FA7F76D83DD045DEA4BE3CFE  
938E3F11FA7F76D83DD045DEA4BE3CFED6103FC95996F41497B924696BF1FAC9  
D6103FC95996F41497B924696BF1FAC9B016E65C0AE01EAE40CFF323B12FFF70